

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 24 aprile 2015 Numero 14/2015

BILANCIO: POSSIBILE IL RINVIO COI NUOVI PRINCIPI OIC

La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali OIC può giustificare il rinvio a 180 giorni dei termini per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà. La relativa adunanza quindi, per i soggetti <solari>, potrà essere convocata entro il prossimo 29 giugno. Questa indicazione ci viene dalla Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti. Il termine maggiore è consentito, in generale, in presenza del bilancio consolidato o quando lo richiedono <particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società>. Sono tuttavia ammesse anche <proroghe occasionali>, come previsto dalla massima del Consiglio Notarile di Milano n. 15/2003. Tra le più ricorrenti, la necessità di procedere alla valutazione di partecipazioni in altre società. In passato ASSONIME (circolare n. 30/2009) aveva giustificato il rinvio in occasione dell'emanazione del D. L. n. 185/2008, relativo alla rivalutazione dei beni immobili d'impresa. Qualora gli amministratori dispongano la proroga, devono farne menzione, e segnalarne le cause, nella Relazione sulla gestione o, nel caso di bilancio in forma semplificata, nella Nota integrativa. Qualora ciò non avvenga, l'assemblea resta valida, ma potrebbero essere ravvisate responsabilità a carico degli amministratori.

ADDEBITO UTENZE NELLA LOCAZIONE IMMOBILIARE

Si verifica di frequente il caso in cui il locatore addebiti al conduttore le utenze per l'utilizzo dell'immobile; si tratta, in particolare, di energia elettrica, riscaldamento, acqua. Qualora il locatore sia un soggetto passivo IVA, ci si chiede se i <servizi accessori> (che spesso sono soggetti ad un'aliquota IVA diversa da quella ordinaria) debbano formare un'unica base imponibile con il canone di locazione. A tale quesito ha fornito risposta la Corte di Giustizia europea che ha stabilito quanto segue. In linea di principio, la fornitura delle utenze e la raccolta dei rifiuti devono essere considerate alla stregua di più prestazioni distinte, da

valutarsi separatamente dal punto di vista IVA, salvo vi siano elementi dell'operazione, tra i quali quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile la cui scomposizione risulterebbe artificiosa. A questo punto, per uscire dall'equivoco, è opportuno, in sede contrattuale, accentuare il collegamento e l'inscindibilità della locazione e delle prestazioni accessorie, e conseguentemente assoggettare il tutto alla stessa aliquota IVA dell'operazione principale (la locazione).

TASSAZIONE IN ITALIA DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO

Va preliminarmente precisato che l'Italia, al fine di neutralizzare fenomeni di doppia imposizione economica, ha stipulato con numerosi altri paesi una rete di Convenzioni internazionali, con la previsione che i redditi derivanti da beni immobili sono tassati sia nello Stato in cui gli stessi sono ubicati, sia in quello di residenza del proprietario. Ovviamente, sia le Convenzioni internazionali, sia la normativa interna (art. 165 del TUIR), prevedono la concessione di un credito a fronte delle imposte pagate all'estero. In particolare, la disciplina corrente prevede la tassazione dei redditi degli immobili nel seguente modo. Qualora i canoni di locazione siano tassati nello stato estero, il reddito imponibile in Italia è pari all'ammontare netto determinato per la tassazione nel suddetto stato estero. Se i canoni di locazione non sono tassati nello stato estero, essi lo sono in Italia per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 15%. In ipotesi di immobili a disposizione nello stato estero, e là tassati, lo saranno anche in Italia con la stessa base imponibile; se invece non sono tassati all'estero, non lo sono neppure in Italia. Comunque tutti gli immobili detenuti all'estero devono essere anche indicati nel quadro <RW>, sia ai fini del monitoraggio fiscale, sia per il pagamento della <patrimoniale> (IVIE).

DETRAZIONE IVA IN IPOTESI DI FRODE

Importante principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano

(n. 461/34/2015) a proposito dell'IVA detraita in relazione ad un'operazione <oggettivamente> inesistente (operazione eseguita cioè da soggetto diverso da colui che ha emesso la fattura). I giudici hanno stabilito che il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata può essere disconosciuto solo laddove il destinatario della fattura sapesse o potesse sapere dell'operato fraudolento dell'emittente. Inoltre, la società ricorrente non era tenuta ad effettuare controlli contabili sul proprio fornitore, né verificare se questi avesse eseguito gli adempimenti fiscali. La stessa società ha prodotto la seguente documentazione, che dimostrava l'avvenuto compimento delle operazioni d'acquisto: ordini d'acquisto, documenti di trasporto, dichiarazioni sostitutive di atto notorio di alcuni dipendenti della società a comprova dei rapporti diretti intrattenuti col fornitore. E' stato ulteriormente dimostrato che il prezzo praticato era in linea con quello di mercato e con quello applicato da altri fornitori della società. Per contro, l'Agenzia non ha fornito alcuna prova in ordine alla conoscenza o conoscibilità del disegno criminoso posto in essere dal fornitore.

DEBITORE INSOLVENTE: TEMPISTICA PER LA N.A. IVA

In seguito al decreto semplificazioni (D. Lgs. n. 175/2014) è stata estesa la possibilità al creditore di recuperare l'IVA non incassata, anche nel caso di <accordi di ristrutturazione dei debiti> e <piani attestati> (rispettivamente, art. 182-bis e art. 67 della legge fallimentare). Il momento a partire dal quale può essere emessa la nota d'accredito IVA si ritiene sia, nel primo caso, l'atto di omologa dell'accordo (senza limiti di tempo), mentre nel secondo, la pubblicazione nel Registro delle imprese del piano attestato. Il termine ultimo poi, per esercitare la detrazione, sarà la presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il presupposto per la variazione in diminuzione. Restano da precisare, da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli effetti dell'emissione del documento in capo al debitore. Qualora il debito IVA, per quest'ultimo, sorgesse al momento della ricezione della nota d'accre-

dito, moltissime procedure rischierebbero di < saltare >.

UNICO 2015 PF: ALCUNE NOVITA' SUL REDDITO DEI FABBRICATI

L'art. 9, comma I, del D.L. n. 47/2014 ha disposto, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione al 10% dell'aliquota della < cedolare secca > per i contratti di locazione a canone concordato, relativi ad abitazioni: - site nei comuni con carenze di disponibilità abitative; - site negli altri comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal CIPE con apposite delibere; - site nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28.5.2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi; - locate a cooperative edilizie o ad enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari. Per quanto riguarda il reddito dei fabbricati non locati, è confermato, anche per il 2014, l'effetto sostitutivo dell'IMU sull'IRPEF e sulle addizionali regionali e comunali, dovute con riferimento ai redditi di tali immobili. Nel quadro RB dovranno essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (concessi o meno in locazione), ma il reddito tassabile dei fabbricati dovrà essere calcolato tenendo conto solo degli immobili concessi in locazione. Fanno eccezione: - il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 50%); - gli immobili esenti da IMU (ad esempio, quelli concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale).

VERSO LA NON SANZIONABILITA' L'OMESSO < REVERSE CHARGE >

Nuovi contributi giurisprudenziali a favore della non applicazione di sanzioni in ipotesi di omesso < reverse charge >. Oltre alla Cassazione (sentenza n. 7576 del 15.4.2015), anche i giudici comunitari (sentenza n. C-590/13 dell'11.12.2014) sostengono che il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli adempimenti sostanziali sono sod-

disfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (tra cui l'integrazione e la doppia annotazione delle fatture). La conseguenza è che nessun addebito deve gravare sul contribuente, né per il recupero dell'imposta, né per sanzioni, mancando qualsiasi violazione di natura sostanziale.

CASI PARTICOLARI PER IL < BONUS INVESTIMENTI >

In previsione della probabile proroga al 31.12.2015 del < bonus investimenti > (D.L. n. 91/2014) ed all'estensione dei benefici agli acquisti di *hardware*, *software* e tecnologie digitali, la stampa specializzata fornisce chiarimenti sui casi controversi. In particolare: - le < società di comodo >, sia per operatività, sia per perdita sistematica, possono beneficiare dell'agevolazione; - il vantaggio è ottenibile, per le società in liquidazione, solo in presenza dell'esercizio provvisorio; - in caso di affitto (od usufrutto) d'azienda, il beneficio dovrebbe spettare solo al soggetto che ha l'onere di mantenere in efficienza i beni strumentali o provvedere alla loro sostituzione, cioè, salvo deroghe contrattuali, l'affittuario (o l'usufruttuario); - l'agevolazione spetta indipendentemente al regime contabile adottato (quindi, anche ai < minimi >).


IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici è attualmente disposta dall'art. 6 del D.M. 17.6.2014. Tale norma prevede il pagamento dell'imposta, relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'obbligo del pagamento, in via telematica (F24), fa sempre capo al contribuente, anche se questi ha affidato a terzi l'incarico di emettere o conservare i documenti informatici. Per le fatture elettroniche, emesse senza addebito o applicazione dell'IVA e di importo superiore a 77,47 euro, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di 2 euro, ed è richiesto di riportare in fattura una specifica annotazione (< assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014 >). Per la procedura di cui sopra non sono richieste autorizzazioni, né

preventive comunicazioni. Secondo la dottrina prevalente, la modalità è applicabile anche al caso di emissione di fatture cartacee, inviate tramite mezzo telematico (per le quali sia richiesto l'assolvimento dell'imposta di bollo). Ben diversa è invece la procedura per < l'assolvimento del bollo in modo virtuale > (variata da ultimo dalla Legge n. 147/2013), principalmente prevista per poste, banche, enti e società finanziarie, assicurazioni.

VENERDI' 1 MAGGIO STUDIO BALDI NEWS NON USCIRA'. ARRIVEDERCI AL PROSSIMO 8 MAGGIO

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	14/04/15	21/04/15
3 mesi	0,008	-0,001
6 mesi	0,077	0,07
1 anno	0,186	0,178
CAMBI	14/04/15	21/04/15
Euro - USD	1,056	1,070
Euro - yen	126,67	127,75
SPREAD	14/04/15	21/04/15
(> Germania)	114	136



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO